

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6491 del 11/12/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 27 - CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI NIRONE - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ACQUEDOTTISTICO - CONSUMO UMANO E ZOOTECNICO, DA SORGENTI IN COMUNE DI PALANZANO (PR), LOC. NIRONE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PRPPA1166. SINADOC 19181/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6739 del 11/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque

2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo e la d.G.R.1717/2021, la d.G.R.1060 del 2023 in materia di rispetto dei parametri quantitativi delle acque;;

– la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO che con domanda prot.Pg 2023/76040, del 02/05/2023 presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Sig. Giuseppe Milesi, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Acquedotto rurale di Nirone con sede legale in Via Nirone 16 nel Comune di Palanzano (PR) P. Iva 92060460349 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Palanzano (PR), località Nirone, ad uso acquedottistico pubblico, con scadenza al 31/12/2015, assentita con determinazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 6045 del 23/05/2011 (codice pratica PRPPA1166);

CONSIDERATO che la pratica è stata considerata come nuova concessione in quanto la richiesta di rinnovo è pervenuta dopo la scadenza della concessione;

VISTA la richiesta di integrazioni documentali del 09/05/2023, Prot. Pg.2023/80959;

VISTA la richiesta di variante del 23/10/2023 per aumento di volume annuo

DATO ATTO

che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma del tecnico competente;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso **umano acquedottistico e zootecnico**;

PRESO ATTO che è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul

BURERT n.220 del 02/08/2023 e n. 309 del 08/11/2023 per la variante.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che il pozzo non intercetta corpi idrici sotterranei individuati a scala regionale ai sensi dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 30/2009, come riportati nel Piano di Gestione vigente e che, pertanto, risulta inapplicabile il metodo ERA;
- Che il volume totale di prelievo concedibile è da ritenersi congruo, ai sensi della DGR n. 1195/16);

PRESO ATTO:

- del parere della Provincia di Parma del 19/07/2023 Prot. Pg.2023/125550 è favorevole;
- del parere di Atersir rilasciato in data 21/07/2023, prot. pg. 2023/126936 è favorevole;
- del parere di AUSL rilasciato in data 16/10/2023, prot. pg. 2023/175391 è favorevole

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 27/11/2023 la somma pari a 81,52 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di 326 euro, per un totale complessivo pari a 407,52 euro di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA1166;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio Acquedotto rurale di Nirone, Via Nirone 16 Comune di Palanzano (PR) C.F. 92060460349, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee (sorgenti), codice pratica PRPPA1166, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo esercitato mediante n. 2 sorgenti denominate “Spiaggini” e “Ginepro”. La captazione della sorgente Spiaggini avviene attraverso due opere di presa distinte che immettono acqua in due vasche di decantazione che confluiscono all'interno di un ripartitore denominato “Pianaccia” costituito a sua volta da tre vasche di decantazione; La captazione della sorgente “Ginepro” avviene all'interno di un manufatto posto in adiacenza ad un piccolo torrente ad una quota di circa 844 m slm.; anch'essa è caratterizzata da tre vasche di decantazione; la riserva idrica prodotta viene fatta confluire direttamente nel serbatoio di accumulo.

– ubicazione del prelievo: Comune di Palanzano (PR), su terreno di proprietà dei Sig.ri Berini Roberto e Molinari Daniele che hanno rilasciato il consenso per l'occupazione, per le sorgenti Spiaggini censito al fg. n. 60 map.li 97,95 e per la Sorgente Ginepro fg.67, 39; coordinate UTM RER :

Sorgente	X	Y
Ginepro	594245	916596
Spiaggini 1	594882	917119
Spiaggini 2	594932	917178

destinazione della risorsa ad uso consumo umano e zootecnico;

– portata massima di esercizio pari a l/s 2,4;

– volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 23.000;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2032**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;

4. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 407,52 euro e di dare atto che è stato versato;

6. di dare atto che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni

annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;

7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 407,52 euro e di dare atto che esso è stato versato;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

12. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei 5 medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile

sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio Acquedotto rurale di Nirone, Via Nirone 16 Comune di Palanzano (PR) C.F. 92060460349 (codice pratica PRPPA116).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 sorgenti denominate Spiaggini e Ginepro.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Palanzano (PR), su terreno di proprietà del Sig. Berini Roberto. Le opere di presa che captano la sorgente Siaggini denominate Spiaggini 1 e 2 sono censite al fg. n. 60 map.li 97,95 e la Sorgente Ginepro al fg.67, 39; coordinate UTM RER :

Sorgenti	Coordinate UTM RER	
Ginepro	594245	916596
Spiaggini 1	594882	917119
Spiaggini 2	594932	917178

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano e zootecnico. Il prelievo è esercitato mediante n. 2 sorgenti denominate "Spiaggini" e "Ginepro". La captazione della sorgente Spiaggini avviene attraverso due opere di presa distinte che immettono acqua in due vasche di decantazione che confluiscono all'interno di un ripartitore denominato "Pianaccia" costituito a sua volta da tre vasche di decantazione.

La captazione della sorgente “Ginepro” avviene all’interno di un manufatto posto in adiacenza ad un piccolo torrente ad una quota di circa 844 m slm.; anch’essa è caratterizzata da tre vasche di decantazione; la riserva idrica prodotta viene fatta confluire direttamente nel serbatoio di accumulo.

Il prelievo idrico viene utilizzato per soddisfare il fabbisogno idrico degli abitanti della frazione di Nirone (all’incirca 180) e per il fabbisogno della stalla presente nelle immediate vicinanze del centro abitato che ha all’incirca 125 capi.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,4 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 23.000.

3. Supposto che trattasi di falda sospesa od effimera non significativa a livello regionale, verificato che il pozzo non intercetta corpi idrici sotterranei individuati a scala regionale ai sensi dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 30/2009, come riportati nel Piano di Gestione vigente, risulta inapplicabile il metodo ERA;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell’anno di riferimento**, pena l’avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l’**anno 2023 il canone è determinato in 407,52 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall’autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base

all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **407,52 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo

qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. 8.

Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.